

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00199/2014 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2014, proposto da  
Azienda Agricola Fontestracca di Carini Roberto & C. S.n.c., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore  
Menditto, Eliana Narcisi, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande  
in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

***contro***

Provincia di Teramo Presidente, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano D'Ignazio, domiciliato presso la  
Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;

Arta Abruzzo, Sede Centrale, Direttore Area Tecnica, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuel De Monte,  
con domicilio eletto presso lo studio Francesco Camerini in L'Aquila, via  
Garibaldi,62;

Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale,

domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

***nei confronti***

Asl 106 - Teramo Direttore Generale, Asl 106 - Teramo - Dipartimento di Prevenzione Siesp, Comune di Atri in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

della ordinanza della provincia di Teramo del 12/12/2013, prot. n. 314684, a mezzo della quale si dispone in capo alla ricorrente "l'attivazione della procedura di cui all'art. 242 del d. lgs. 03.04.2006 n° 152".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Teramo Presidente e di Arta Abruzzo, Sede Centrale, Direttore Area Tecnica e di Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 12 maggio 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Rilevato che nel corso dell'udienza del 12 maggio 2022 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuto provvedimento autorizzatorio unico regionale deducendone la sopravvenienza di difetto di interesse alla decisione del ricorso nel merito e chiedendo la compensazione delle spese di giudizio;

Considerato che, in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito,

ove la parte ricorrente, prima dell'introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto infine che sussistono nel caso di specie ragioni di equità, anche in virtù della pronuncia resa solo nel merito, per compensare tra tutte le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**  
**Umberto Realfonzo**

**IL SEGRETARIO**